

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾

(2016/C 174/04)

La pubblicazione dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri degli Stati membri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e alle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽²⁾, si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

LUSSEMBURGO

Sostituisce le informazioni pubblicate nella GU C 247 del 13.10.2006

Titoli di soggiorno speciali rilasciati dal ministero degli Affari esteri

Cartes diplomatiques, consulaires et de légitimation délivrées par le Ministère des Affaires étrangères (Tessera diplomatica, consolare e titolo di riconoscimento rilasciati dal ministero degli Affari esteri)

- Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères (modèle carte bleue sur papier, délivrée jusqu'au 31 mars 2016, valable jusqu'à la fin d'expiration (ou 5 ans après délivrance)]

[(Tessera diplomatica rilasciata dal ministero degli Affari esteri - tessera cartacea di colore blu, rilasciata fino al 31 marzo 2016, valida fino alla scadenza (o periodo massimo di validità di 5 anni)]



⁽¹⁾ Vedere l'elenco delle precedenti pubblicazioni alla fine di questo aggiornamento.

⁽²⁾ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

